



CIRCOLARE DECRETO SOSTEGNI

Asolo, 25/03/2021.

Gentile Cliente, si riportano di seguito alcune importanti disposizioni introdotte dal Decreto Legge "Sostegni" approvato il 19 marzo 2021.

Contributo a fondo perduto

L'articolo 1 del Decreto introduce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, spettante in relazione al calo del fatturato e dei corrispettivi come di seguito meglio specificato.

Soggetti ammessi

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario ed è esteso anche agli Enti non commerciali in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Soggetti esclusi

Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto;
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del Decreto;
- agli Enti pubblici;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione.

Condizioni

Il contributo a fondo perduto spetta in relazione alle seguenti due condizioni:

- ammontare dei ricavi/compensi, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, non superiore ad € 10 milioni;
- ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, per i quali invece, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

Ammontare del contributo

Il contributo spettante si ottiene applicando, alla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile di fatturato e dei corrispettivi del 2019, la percentuale secondo quanto indicato in tabella:

| RICAVI /COMPENSI ANNO 2019 | PERCENTUALE |
|---|-------------|
| Non superiori ad € 100.000,00 | 60% |
| Superiori ad € 100.000,00 e fino ad € 400.000,00 | 50% |
| Superiori ad € 400.000,00 e fino ad € 1.000.000,00 | 40% |
| Superiori ad € 1.000.000,00 e fino ad € 5.000.000,00 | 30% |
| Superiori ad € 5.000.000,00 e fino ad € 10.000.000,00 | 20% |

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594 • C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

È comunque riconosciuto ai soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2020):

- un contributo minimo pari ad € 1.000,00 per le persone fisiche;
- un contributo minimo pari ad € 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore ad € 150.000,00.

Procedura

I soggetti interessati possono chiedere, con scelta irrevocabile e per l'intero importo spettante, l'erogazione del contributo o il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24. Con provvedimento del 23 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità di trasmissione dell'istanza, la quale può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

Si comunica che lo Studio sta procedendo per tutti i Clienti al controllo delle condizioni richieste ed al calcolo del contributo eventualmente spettante; sarà successivamente predisposta ed inviata l'apposita istanza.

“Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”

I termini di pagamento delle rate relative a “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” vengono differiti:

- al 31 luglio 2021 per le rate in scadenza nel 2020;
- al 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021.

I versamenti sono comunque validi se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni.

Condono delle Cartelle

Viene introdotto uno stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare residuo, alla data di entrata in vigore del Decreto, sino ad € 5.000,00.

L'annullamento riguarda i singoli carichi (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, relativi:

- alle persone fisiche che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino ad € 30.000,00;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino ad € 30.000,00.

Esclusioni

Lo stralcio non si applica ai debiti, risultanti dai carichi affidati agli agenti, recanti:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 3, D.L. n. 119/2018);
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti (art. 3, D.L. n. 119/2018);



- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (art. 3, D.L. n. 119/2018);
- le risorse proprie tradizionali UE;
- l'Iva all'importazione.

L'attuazione della norma è affidata ad un apposito decreto del MEF.

Definizione agevolata comunicazioni di irregolarità 2017 e 2018

Ai soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto "Sostegni", che abbiano subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari del 2020 rispetto a quello registrato nel 2019, spetta la possibilità di abbattere sanzioni e somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità ricevute per le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2017 e 2018.

Fondo per il sostegno di particolari attività economiche (centri storici, eventi e matrimoni)

Il Decreto prevede l'istituzione per il 2021 di un fondo di € 200 milioni, da destinare alle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Tali importi saranno suddivisi tra le Regioni e le Province autonome.

Occupazione di suolo pubblico

Prorogata al 30 giugno 2021 l'esenzione dal versamento del canone unico riguardante:

- le occupazioni effettuate da imprese di pubblico esercizio come, ad esempio, le occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione;
- le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale.

Le modalità semplificate di presentazione delle domande di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili, previste dal decreto "Ristori", saranno prorogate fino al 31 dicembre 2021

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,

Studio Bacchin Berton & Associati

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594 • C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it